



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA

### IL DIRETTORE REGIONALE

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

**VISTO** il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali";

**VISTO** il Decreto Legislativo 26 marzo 2008 n. 62 contenente "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione ai beni culturali";

**VISTO** il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 "Modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali";

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 2009, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 settembre 2009, reg. 6, fgl. 19, con il quale è stato conferito alla dott. Maddalena Ragni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

**VISTA** la richiesta di autorizzazione all'alienazione presentata dall'Ente "Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra e Fondazione", proprietario delle unità immobiliari facenti parte di un maggior fabbricato denominato "Rotonda del Brunelleschi e porzione dell'ex Convento di S. Maria degli Angeli", site in Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Piazza Brunelleschi, Via del Castellaccio e Via degli Alfani, segnate in Catasto al foglio 161 part. 141, part. 255 sub. 5 (Rotonda del Brunelleschi), part. 255 sub. 506, part. 255 sub. 507, part. 142 sub. 506, part. 256 sub. 502 (porzione dell'ex Casa del Mutilato, compresi chiostro, loggiato ed ex sacrestia), part. 255 sub. 4, part. 142 sub. 3 (ex casa del casiere), part. 255 sub. 6, part. 256 sub. 500 (ex Chiesa di S. Maria degli Angeli, compresi porzione ex refettorio e cappella Ticci), part. 255 subb. 1, 2 e 7 (Uffici e fondi commerciali su via degli Alfani), richiesta pervenuta completa della necessaria documentazione alla Direzione Regionale in data 25/03/2010 e assunta in protocollo in data 25/03/2010 al n° 1941;

**CONSIDERATO** che l'immobile suddetto è stato sottoposto alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.;

**ACCERTATO** che l'immobile suddetto è soggetto per intero a tutte le disposizioni di tutela dei beni culturali contenute nel predetto Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento n. 163/2007 emesso in data 19/05/2007, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato Decreto Legislativo;

**VISTO** che il suddetto provvedimento n. 163/2007 del 19/05/2007, in data 06/06/2007 è stato trascritto presso la competente Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare al Reg. gen. 27310; Reg. part. 15043, affinché abbia efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo;

**CONSIDERATO** che è attualmente in corso il procedimento di verifica dell'interesse culturale di tutti i beni mobili di interesse storico e artistico conservati nell'immobile suddetto a seguito di comunicazione di avvio del procedimento notificata dalla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze con nota prot. n. 7605-A/1304 del 14/05/2010;



**VISTO** che, fino alla conclusione del suddetto procedimento, tutti i beni mobili di interesse storico e artistico sopra indicati sono inalienabili e rimangono sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e che, pertanto, qualsiasi intervento su tali beni, compresi l'esecuzione di opere o lavori, spostamenti, mutamento di destinazione o collocazione, è subordinato alla preventiva autorizzazione della citata Soprintendenza Speciale;

**VISTO** il parere espresso in merito all'alienazione delle porzioni immobiliari sopra descritte dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze (con esclusione della città per le competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici), Pistoia e Prato con nota prot. n. 12721 del 09/07/2010 pervenuta in data 09/07/2010;

**VISTA** la natura giuridica dell'Ente proprietario dell'immobile per cui il medesimo rientra tra i beni culturali indicati dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 56, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che dall'alienazione dell'immobile, secondo le condizioni e le modalità contenute nella richiesta presentata, non deriva danno alla conservazione e alla pubblica fruizione del bene;

### DELIBERA

Si autorizza, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'alienazione delle unità immobiliari facenti parte di un maggior fabbricato denominato **“Rotonda del Brunelleschi e porzione dell'ex Convento di S. Maria degli Angeli”**, site in Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Piazza Brunelleschi, Via del Castellaccio e Via degli Alfani, segnate in Catasto al foglio **161 part. 141, part. 255 sub. 5** (Rotonda del Brunelleschi), **part. 255 sub. 506, part. 255 sub. 507, part. 142 sub. 506, part. 256 sub. 502** (porzione dell'ex Casa del Mutilato, compresi chiostro, loggiato ed ex sacrestia), **part. 255 sub. 4, part. 142 sub. 3** (ex casa del casiere), **part. 255 sub. 6, part. 256 sub. 500** (ex Chiesa di S. Maria degli Angeli, compresi porzione ex refettorio e cappella Ticci), **part. 255 subb. 1, 2 e 7** (Uffici e fondi commerciali su via degli Alfani), **ad esclusione di tutti i beni mobili di interesse storico e artistico ivi conservati e citati nelle premesse**, con le seguenti prescrizioni e condizioni che, ai sensi dell'art. 56 comma 4-ter del citato decreto legislativo, dovranno essere riportate nell'atto di alienazione:

1. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii..
2. In relazione alle condizioni di fruizione pubblica dell'immobile, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso, si stabilisce quanto segue: dovrà essere assicurata la fruizione pubblica degli ambienti di maggior pregio storico-artistico dell'immobile e, segnatamente, del Chiostro, della Sacrestia, dell'ex Chiesa di S. Maria degli Angeli, della Cappella Ticci, dell'ex Refettorio con l'affresco del Ghirlandaio, della sala nella quale è allestita la Raccolta d'arte, secondo condizioni e modalità da regolamentare tramite apposito atto sottoscritto dalla proprietà e da entrambe le competenti Soprintendenze, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.. Tali ambienti dovranno essere adibiti ad usi compatibili con la loro destinazione culturale, anche per lo svolgimento di attività culturali aperte al pubblico.
3. L'immobile, per il quale si ritiene compatibile la destinazione d'uso ricettiva, non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente comunicata ad entrambe le competenti Soprintendenze, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ;

Le planimetrie catastali (n. 16) fanno parte integrante del presente provvedimento che sarà notificato, in via amministrativa, agli interessati.

Le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento, saranno trascritte nei registri immobiliari, su richiesta del competente Istituto, presso la competente Agenzia del Territorio-Servizio Pubblicità Immobiliare.



Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Firenze, 28 LUG. 2010

IL DIRETTORE REGIONALE  
dott. Maddalena Ragni

*M. Ragni*

